

**AVV. FILIPPO DURANTE**  
Via del Tempio n. 1 – 00186 – Roma  
Tel. 06.48.90.77.00 – Fax 06.47.42.586

**TRIBUNALE DI MODENA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**PER I SIGNORI:**

- **FASOLINO LUISA** (CF: FSLLSU68M58F912T), nata a Nocera Inferiore (SA) il 18.08.1968, residente in Castel San Giorgio (SA), Via Calvanese, n. 17;
- **FERRARA ANNA** (CF: FRRNNA80P68C361D), nata a Cava de' Tirreni (SA) il 28.09.1980, residente in Giffoni Valle Piana (SA), Via Monaci, n. 10;
- **TORINO CARMINE** (CF: TRNCMN69P18H431U), nato a Roccapiemonte (SA) il 18.09.1969, residente in Pagano (SA), Via delle Nocelle, 27;
- **VIGORITO VINCENZO** (CF: VGRVCN82B23H703U), nato a Salerno il 23.02.1982, residente in Nocera Superiore (SA), Via Nazionale, n. 501;

rappresentati e difesi, in forza di procure in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Filippo Durante (C.F. DRNFPP80H05C361B, fax 06.47.42.586, PEC [filippodurante@ordineavvocatiroma.org](mailto:filippodurante@ordineavvocatiroma.org)), del Foro di Roma, Claudio Mauriello (C.F. MRLCLD80E16A783U, fax 06.47.42.586, PEC [claudiomauriello@ordineavvocatiroma.org](mailto:claudiomauriello@ordineavvocatiroma.org)) del Foro di Roma, ed Alfonso Mauro Grillo, (C.F. GRLLNS80T08H501B, fax 081.917020, PEC [a.grillo@avvocatinocera-pec.it](mailto:a.grillo@avvocatinocera-pec.it)) del Foro di Nocera Inferiore, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Barbara Preda, in (41121) Modena, Corso Canal Grande, 90.

Gli Avvocati Filippo Durante, Claudio Mauriello ed Alfonso Mauro Grillo dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax, 06.47.42.586, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [claudiomauriello@ordineavvocatiroma.org](mailto:claudiomauriello@ordineavvocatiroma.org)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in (00153) Roma, Viale Trastevere, 76/a, e con domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in (40100) Bologna, Via G. Reni, 4;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80062970373, con sede in (40126) Bologna, Via de' Castagnoli, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in (40100) Bologna, Via G. Reni, 4;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MODENA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 800098303, con sede in (41124) Modena, Via Rainusso, 70/100, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in (40100) Bologna, Via G. Reni, 4.

**- RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI DI**

**-tutti i docenti risultati inseriti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive (GAE) dei 101 ambiti territoriali italiani**, e, comunque, della provincia di Modena, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la Classe di Concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017, e per i corrispondenti elenchi di sostegno (che sarebbero pregiudicati, in termini di graduatoria, per effetto dell'auspicato accoglimento del presente ricorso).

\* \* \*

## OGGETTO

Diritto all'inserimento dei ricorrenti, tutti titolari del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nella III fascia delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati, utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Unità e della Ricerca, ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994, nonché ai fini del Piano Straordinario di immissione in ruolo previsto dall'art. 10, comma 5, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante norme per la “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*”, ed ancora nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto. Accertamento della responsabilità dei resistenti.

\* \* \*

## CONSIDERATO IN FATTO

### A. La condizione soggettiva dei ricorrenti.

**A.1.** I ricorrenti sono insegnanti precari, abilitati alla professione docente in virtù del Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (doc. n. 1).

Il Diploma Magistrale è stato conseguito:

- a) dalla Sig.ra **FASOLINO LUISA**, in data 22/07/1987, presso l'Istituto Magistrale “A. Galizia” di Nocera Inferiore;
- b) dalla Sig.ra **FERRARA ANNA**, in data 15/07/1987, presso l'Istituto Magistrale “F. De Filippis” di Cava de' Tirreni;
- c) dal Sig. **TORINO CARMINE**, in data 24/07/1989, presso l'Istituto Magistrale “A. Galizia” di Nocera Inferiore;
- d) dal Sig. **VIGOIRITO VINCENZO**, in data 13/07/2001, presso l'Istituto Magistrale “F. De Filippis” di Cava de' Tirreni.

\*\*\*

**A.2.** Il Sig. Vincenzo Vigorito ha anche lavorato, presso la Scuola Primaria Paritaria “B. Longo” di Pompei (NA), negli aa.ss. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

\*\*\*

**A.3.** Alcuni di essi hanno conseguito anche ulteriori titoli e servizi (doc. 3).

La Sig.ra Luisa Fasolino ha ottenuto specializzazione sul Sostegno: a) indirizzo differenziato Montessori, presso il Centro di Istruzione Borgonuovo di Pagani, nel 1992 (Provveditorato degli Studi di Salerno); b) indirizzo differenziato Agazzi, presso l'Associazione Nazionale Famiglie di fanciulli e adulti subnormali di Gragnano, nel 1991 (Provveditorato degli Studi di Napoli).

La Sig.ra Anna Ferrara ha conseguito la Laurea quadriennale in Giurisprudenza presso l'Università “Federico II” di Napoli il 07/07/2011.

Il Sig. Vincenzo Vigorito ha conseguito il diploma di corno presso il Conservatorio di musica di Salerno e ha partecipato al corso di specializzazione in corno, presso l'Accademia "Il Suono dell'Arte" di Pellezzano (SA): corso terminato nel luglio 2012.

\*\*\*

**A4.** I ricorrenti aspirano ad essere inclusi, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle Graduatorie ad Esaurimento riservate agli abilitati, utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**di seguito, anche "MIUR"**) ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif., nonché ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107. **(doc. 4).**

La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva dei ricorrenti.

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	PUNTEGGI O III FASCIA AAAA	PUNTEGGI O III FASCIA EEEE	PUNTEGGI O II FASCIA AAAA	PUNTEGGI O II FASCIA EEEE
FASOLINO LUISA	1986/1987	AAAA/EEEE	11	11	11	11
FERRARA ANNA	1988/1989	AAAA/EEEE	17	17	17	17
TORINO CARMINE	1988/1989	AAAA/EEE	12	12		
VIGORITO VINCENZO	2000/2001	AAAA/EEEE	17	113	24	120

\*\*\*

#### **B. IL D.M. N. 253/2014 E L'APRIORISTICA ESCLUSIONE DEI RICORRENTI DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.**

**B.1.** Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle Graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà nella parte in diritto, ha negato ai docenti titolari del Diploma Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (tra cui gli odierni ricorrenti), la possibilità di

presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato (doc. n. 5).

Infatti, il Decreto Ministeriale n. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in Graduatoria<sup>1</sup>.

Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle Graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, già registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n. 235/2014 (articolo rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*"), "[...] *la domanda* (N.D.R. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

*a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home 4 page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web".*

Lo stesso D.M. n. 235/2014 (all'art. 10, comma 2, lettera *b*, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*") stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]".

\*\*\*

---

<sup>1</sup> Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, all'articolo 1 (**doc. 5**), stabilisce che:

*"1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

*a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*

*b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.*

*A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;*

*c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato....."*

Al successivo art. 7 è stabilito che:

*"1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.*

*2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi."*

**B.2.** La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconosce come titolo valido, all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, il Diploma Magistrale, anche se tale titolo è stato conseguito entro l'a.s. 2001/2002, come è avvenuto nel caso degli odierni ricorrenti (doc. 1).

Dunque, non è stata data la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo (tra cui gli odierni ricorrenti) di registrarsi nel sistema telematico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR).

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. n. 235/2014, dunque, ha impedito ai ricorrenti persino di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento.

\*\*\*

### **C. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015 E LA CONSEGUENTE DIFFIDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DI INSERIMENTO IN FORMA CARTACEA.**

**C1.** Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. n. 6), il Consiglio di Stato ha accertato che il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]".

Vi è, di conseguenza, un obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei Diplomatici Magistrali (ante 2001/2002) nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.

\*\*\*

**C2.** Dopo aver appreso che il D.M. n. 235/2014 è stato annullato perché illegittimo *in parte qua*, gli odierni ricorrenti hanno ribadito al MIUR ed agli organi regionali competenti le rispettive richieste, volta all'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (doc. 4).

Le richieste dei ricorrenti, tuttavia, non hanno ricevuto riscontro positivo, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per i seguenti

#### **MOTIVI IN DIRITTO**

##### **1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.**

**1.1.** In prevenzione rispetto a possibili strumentali eccezioni delle controparti, appare opportuno evidenziare, sin da subito, che la giurisdizione relativa alla presente controversia deve individuarsi in capo al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

La giurisprudenza, infatti, è monolitica nell'affermare che - a seguito della trasformazione delle Graduatorie relative ai singoli concorsi in Graduatorie Permanenti (poi ad Esaurimento) - è mutata,

rispetto al passato, la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle Graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo, poiché concerne una pretesa (quella all'inserimento nelle Graduatorie), i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

D'altra parte, la Pubblica Amministrazione, nella materia *de qua*, agisce *jure privatorum*, senza esercizio di poteri autoritativi e/o discrezionali. Le stesse Graduatorie sono atti di diritto privato, espressione di poteri esercitati con le capacità del datore di lavoro privato.

Infine, la situazione giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti impone al giudice di accertare, secondo le regole proprie dei giudizi sui rapporti - e non dei giudizi sugli atti - i fatti costitutivi dei diritti soggettivi azionati.

\*\*\*

**1.2.** Sul punto, è intervenuta anche, più volte, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

E' stato affermato, infatti, che *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili". (Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014).*

E' stato specificato altresì che: *"E' ormai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio secondo il quale in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale sia in esame, promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.Lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (Cass. Civile, Sez. unite, 29 settembre 2015 n. 20453).*

In tal senso anche **Cass. Civ., Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27991** e **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 12/2011**.

La giurisprudenza, sul punto, è monolitica<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Si riportano, di seguito, altri precedenti conformi:

- TAR Lazio, Roma, 30 giugno 2015, n. 8757: “Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr. T.A.R. Lazio, sezione III bis, n. 8740/2011, pronunciata con riferimento ad una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del D.M. n.44 del 12 maggio 2011 nonché, più recentemente, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n.03526/2012, pronunziate proprio con riferimento al D.M.235/2015). In ordine alla questione dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la cd privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, non vi era una posizione univoca dei T.A.R....Dopo alterne vicende giurisprudenziali – .... le posizioni apparivano ricongiungersi a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione proposto all’interno del ricorso instato dinanzi al T.A.R. Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell’annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie permanenti dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento con la ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 e con la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11. Le due pronunce, .... hanno finito per concordare sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti le procedure di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie ex permanenti ora ad esaurimento.

Occorre...osservare che le doglianze, per come in narrativa riportate, sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti ... affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11). Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale tale parte la controversia andrà riassunta nei termini indicati dall’articolo 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.” (nello stesso senso, da ultimo, TAR Lazio, sez. III bis, 02 luglio 2015, n. 8838, TAR Lazio, sez. III bis, n. 8836/2015; TAR Lazio, sez. III bis, 1 luglio 2015, nn. 8848, 8846, 8844, 8839; TAR Lazio, sez. III bis, 30 giugno 2015, n. 8757);

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014: “In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

- TAR Lazio, Roma, Sez. III -bis, n. 4337 del 19.4.2014: “Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall’ art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall’ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all’assunzione”.

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013: “Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d’incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale,

\*\*\*

**1.3.** Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 (**doc. 6**), cui si è fatto cenno nelle premesse in fatto (giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle Graduatorie ad Esaurimento ed incentrato sull'annullamento del D.M. n. 235/2014), con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento solo incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle Graduatorie ad Esaurimento, nella parte in cui, non contemplando il nominativo dei ricorrenti, esse escludono questi ultimi dalla possibilità di essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo indeterminato<sup>3</sup>.

Si tratta, evidentemente, di un *petitum* diverso rispetto a quello contrassegnante il giudizio presso il Giudice amministrativo: *petitum* che radica la giurisdizione del Giudice Ordinario.

\*\*\*

---

*infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".*

Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce; tra cui: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013, Trib. Messina, 26 settembre 2014.

<sup>3</sup> In una controversia assolutamente speculare a quella per cui è causa, proposta dinanzi al Tribunale Amministrativo, il TAR, recentemente, ha negato la propria giurisdizione, con gli stessi argomenti:

*"Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr. T.A.R. Lazio, sezione III-bis, n. 8740/2011, pronunciata con riferimento ad una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del D.M. n.44 del 12 maggio 2011 nonché, più recentemente, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n.03526/2012, pronunziate proprio con riferimento al D.M.235/2015).*

*In ordine alla questione dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la cd privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, non vi era una posizione univoca dei T.A.R.... Ciò premesso, occorre però osservare che le doglianze, per come in narrativa riportate, sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11)".*



**1.4.** Tale prospettazione, peraltro, è in perfetta corrispondenza con quanto previsto dallo stesso D.M. n. 235/2014 (doc. 5) di aggiornamento delle Graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce: "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

\*\*\*

## **2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE.**

**2.1.** Sempre in prevenzione rispetto a possibili strumentali eccezioni delle controparti, si evidenzia, sin d'ora, che la competenza territoriale è di Codesto Onorevole Giudicante.

Infatti, *"con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costruire tra le parti, la competenza deve essere individuata nella circoscrizione in cui ha sede la struttura periferica (area territoriale) nella quale sono ricompresi gli istituti scolastici presso i quali il lavoratore chiede di essere addetto, simmetricamente a quanto avviene nei casi in cui il rapporto controverso è ancora in essere o è stato risolto, allorché rileva l'ufficio al quale il dipendente è addetto od era addetto al momento della cessazione del rapporto"* (**Trib. Roma, II sezione Lavoro, n. 42710/2013**).

\*\*\*

**2.2.** Anche la Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 413, comma 5, c.p.c., è inapplicabile in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro sia ancora da costituire (**Cass., sez. VI, n. 21506/2013**). In tali casi, deve farsi riferimento al Foro della sede del rapporto di lavoro, e, dunque, dell'Ambito Territoriale in cui il ricorrente ha fatto richiesta di lavorare.

D'altra parte, ritenere competente, per ogni controversia in materia di pubblico impiego, il Tribunale di Roma, apparirebbe contrario al decentramento sotteso alla disciplina in materia.

\*\*\*

## **3. SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI RECLUAMENTO DEI DOCENTI E DI DIPLOMA MAGISTRALE (E SULLA NECESSARIA DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO AI RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA).**

**3.1.** Per poter meglio approfondire le ragioni che sorreggono le domande degli odierni ricorrenti volte al loro inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (e al fine di consentire una doverosa, migliore cognizione dei fatti costitutivi posti alla base delle loro pretese), appare necessario, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento del sistema di reclutamento dei docenti.

\*\*\*

**3.2.** L'art. 1 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 aveva modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per

soli titoli e la trasformazione delle relative Graduatorie in Graduatorie Permanenti, periodicamente integrabili<sup>4</sup>.

\*\*\*

**3.3. Le Graduatorie Permanenti per l'Insegnamento** sono predisposte in ciascuna Provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333), sono articolate in tre fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti<sup>5</sup>.

La terza fascia delle Graduatorie Permanenti - in seguito, anche per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni - è stata integrata con gli aspiranti, in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento, comunque posseduti<sup>6</sup>.

\*\*\*

---

<sup>4</sup> Il suddetto articolo, infatti, ha novellato e sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nei seguenti termini: "*Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*". Dunque, l'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avveniva per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle Graduatorie Permanenti richiamate.

<sup>5</sup> La prima fascia era riservata - ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999) - ai docenti già inseriti nelle Graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli. La seconda fascia era costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della Legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli. La terza fascia, numericamente più cospicua, era costituita: dai docenti che hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche a soli fini abilitativi (come i precedenti), nonché da coloro che sarebbero stati inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. La III fascia è riservata anche agli aspiranti docenti (come i ricorrenti) in possesso di Diploma Magistrale *ante* 2001/2002.

<sup>6</sup> Una nota meritano anche le (diverse) Graduatorie di Circolo e di Istituto.

Esse sono così suddivise:

- prima fascia di Circolo o di Istituto, costituita da tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;
- seconda fascia di Circolo o di Istituto, costituita da coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;
- terza fascia di Circolo o di Istituto, costituita dagli aspiranti forniti dal titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Dunque, l'inserimento nella III Fascia della Graduatorie ad Esaurimento dà diritto anche all'inclusione nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, ai fini dell'assegnazione delle supplenze (anche brevi).

Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella II o III fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo.

### **3.4. La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della Legge Finanziaria 27 Dicembre 2006, n. 296**

(contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola), ha poi trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento.

Essa, con il dichiarato intento di *“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”*, disponeva che: **“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”**.

Detta legge escludeva sì la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, **ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle Graduatorie Permanenti come Graduatoria “a esaurimento” proprio perché, oltre a quelli già in possesso dei titoli, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento.

Ebbene, gli odierni ricorrenti, come si è evidenziato in fatto, hanno conseguito il titolo abilitante (Dipoma Magistrale) entro l'a.s. 2001/2002 (doc. 1), ossia prima di tale trasformazione.

Deve evidenziarsi, in prevenzione rispetto a possibili difese del MIUR, che tale Legge non ha affatto inibito l'inserimento in G.A.E. ai Diplomatici Magistrali *ante* 2001.2002. Essa, invece, ha inibito l'inserimento in G.A.E. a chi aveva conseguito un Diploma Magistrale di Nuovo Ordinamento, vale a dire successivamente all'a.s. 2001/2002. La suddetta Legge, di converso, faceva salvo il diritto all'inserimento in G.A.E. per chi tale titolo avesse conseguito entro il suddetto a.s., benché non ancora iscritto nelle G.A.E. medesime.

Le disposizioni di legge e di fonte secondaria richiamate, come è evidente, tracciano una netta linea di distinzione tra:

**i) i Diplomatici Magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002**, e dunque quelli che hanno conseguito il suddetto titolo con il Vecchio Ordinamento (com'è per tutti gli odierni ricorrenti): per essi vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto **valore abilitante all'insegnamento**;

**ii) i Diplomatici Magistrali che hanno conseguito il suddetto titolo successivamente all'anno scolastico 2001/2002 (dunque, con il Nuovo Ordinamento)**, per i quali la normativa precisa che il

titolo conseguito al termine della frequenza dei corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

Insomma, ai sensi della normativa sopra richiamata, **il Diploma Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato sempre riconosciuto come titolo abilitante per l'insegnamento nelle Scuole Primarie e nelle Scuole dell'Infanzia.**

Infatti, soltanto a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, è stato introdotto l'obbligo della formazione universitaria specifica per gli insegnanti delle suddette scuole.

\*\*\*

**3.5.** E' soltanto per estremo tuziorismo, nonché per completezza espositiva e per paralizzare - in via di prevenzione - eventuali infondate eccezioni di controparte, che si precisa, altresì, quanto segue.

La Legge di Riforma della Scuola (Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015) non impatta sulle pretese degli odierni ricorrenti.

Tale Legge, semmai, rende ancor più evidente la fondatezza delle ragioni degli odierni ricorrenti stessi.

D'altra parte, come è noto, l'approvazione di tale legge costituisce anche una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III Sezione, emessa ad esito della causa Mascolo ed altri contro MIUR.

Infatti, la riforma ha stabilito l'assunzione a tempo indeterminato, tra l'altro, **degli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) del personale docente.**

Ebbene, è evidente, per tutto quanto evidenziato *supra*, che gli odierni ricorrenti (anche al momento dell'entrata in vigore della suddetta Legge n. 107/2015) avevano diritto, a pieno titolo, di essere inseriti nelle suddette Graduatorie ad Esaurimento.

Inoltre, con la suddetta Legge è stato indetto concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti.

Le fasi di attuazione della riforma non sono esaurite.

Infatti, il meccanismo di assunzione previsto dalla legge è molto complesso e si articola in più fasi.

Più precisamente, l'art. 10, comma 4 della Legge n. 107/2015 dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- 2) **assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento;**

3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;

4) assunzione dei restanti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Tale ultima fase - quella che interesserebbe gli odierni ricorrenti - non risulta essere stata completata.

D'altra parte, si prevede l'istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che, a partire dall'a.s. 2016/2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale.

Dallo stesso a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016.

E' evidente, pertanto, che - in virtù di tale complesso *iter*, articolato in più fasi - è tuttora sussistente (e viepiù radicato) l'interesse degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

\*\*\*

**3.6.** Non v'è dubbio, d'altra parte, che il Diploma Magistrale costituisca titolo abilitante<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Il Regio Decreto n. 1054 del 06 maggio 1923, denominato "*Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali*", all'art. 53 - intitolato "*Dell'istruzione magistrale*" - prevedeva come "*L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali*". L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "*L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici*".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede che "*Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali*".

Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 istituisce, poi, i corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede quanto segue: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*" (ora denominate "Scuola dell'Infanzia", N.D.R.).

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce, a sua volta, quanto segue: "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale*"

---

abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare" (ora denominate "Scuola Primaria", N.D.R.).

D'altra parte, l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) (rubricato "Requisiti generali di Ammissione") dello stesso D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce, poi, che il Diploma Magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...)" .

E', stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1997 n. 175 (denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"), perfettamente in linea con le disposizioni fino ad ora esaminate, in merito al riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Si legge, infatti, nelle premesse del D.M. n. 175/1997, quanto segue: "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del D.M. n. 175 del 1997 precisa, inoltre, che "i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

L'art. 2, comma 2 del suddetto Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 chiarisce che "gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997/98, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna".

Nella Relazione di accompagnamento allo stesso Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 si stabilisce che "i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/1998".

D'altra parte, lo stesso Ministero, a più riprese, evidenzia che il suddetto Diploma "conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento" (Nota MIUR 03 marzo 1998, Prot. n. 12588/BL, a firma del Ministro Berlinguer; Circolare MIUR 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).

Anche il successivo regolamento di attuazione di cui al D.p.R. 23 luglio 1998, n. 322 ("Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

Tra le tante norme che certificano tale circostanza, si segnala, da ultimo, l'articolo 2, lett. b) del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011 (nella parte in cui non è stato annullato dal Consiglio di Stato).

Esso prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle Graduatorie di III fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, quanto segue: *"Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi"*.

\*\*\*

**3.7.** A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, **vi è stato un ulteriore formale riconoscimento - proprio da parte del MIUR - della validità del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante all'insegnamento nelle Scuole Primarie e nelle Scuole dell'Infanzia.**

Con **Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 (doc. n. 7)** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) - reso ad esito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato - **è stato accertato definitivamente che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

---

*istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425") prescrive, all'art. 15, comma 7, che il Diploma Magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare, oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".*

La Legge 17 ottobre 2005, n. 226 prevede che talune disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

Tant'è che, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 27/2007, l'accesso alle Graduatorie è stato concesso anche ai Diplomatici Magistrali *ante* 2001/2002.

Nello stesso senso si esprime, altresì, il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, laddove prevede espressamente che il Diploma Magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico.

Infine, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, indica il Diploma Magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella Scuola Paritaria.

La statuizione del D.P.R. 25 marzo 2014, peraltro, è **conforme al parere del Consiglio di Stato numero 3813/2013 del 11 settembre 2013** (Numero affare 4929/2012)<sup>8</sup>.

Il suddetto parere del Consiglio di Stato, come si è appena evidenziato, è stato recepito dal D.P.R. 25 marzo 2014 (**doc. 7**).

Tale D.P.R. ha riconosciuto che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA);
- nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE).

\*\*\*

**3.8.** D'altra parte, anche le istituzioni europee si sono pronunciate in tal senso.

La **Direttiva 36/2005/CE** (attuata con D.Lgs. 09 novembre 2007, n. 206) impone il solo possesso di "*idonea qualifica professionale*" al fine di esercitare una professione regolamentata, qual è quella di docente nel sistema scolastico italiano.

L'art. 12 di tale Direttiva dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdono la propria validità ai fini dell'esercizio della professione, in conformità al principio *tempus regit actum*.

Con comunicazione della Direzione Servizi-Libera circolazione dei professionisti del **21 maggio 2013**, **la Commissione Europea** ha riconosciuto l'effetto abilitante scaturente dai Diplomi magistrali conseguiti prima del 2001/2002.

Il **Parlamento europeo**, dal canto suo, con atto del **31 gennaio 2014**, ha avuto modo di affermare che i titoli di diploma magistrale sono pienamente legittimanti l'insegnamento, come, peraltro, parrebbe aver affermato lo stesso M.I.U.R. con una nota di risposta al Parlamento Europeo del 21 agosto 2013.

---

<sup>8</sup> Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero:

*"[...] prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato in sede consultiva, Seconda sezione, Numero 3813/2013 del 11.09.2013).*

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussisteva, peraltro, già un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato. (**Consiglio di Stato, 19 dicembre 2002, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014**).



Con **atto adottato lo stesso 31 gennaio 2014, la Commissione Europea** ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Infatti, la Commissione Europea - nel pronunciarsi sulla petizione avanzata da un insegnante italiano, in merito alla abilitazione ad insegnare negli Stati dell'Unione Europea (in particolare, in Gran Bretagna) di un cittadino che aveva conseguito il Diploma di maturità Magistrale in Italia, ai sensi della Direttiva n. 2005/36- ha riconosciuto che il Diploma Magistrale abilita pienamente all'insegnamento in Italia ("Fully qualified to teach in Italy"); dunque, chi ha conseguito tale diploma è abilitato ad insegnare in tutta l'Unione Europea.

\*\*\*

**3.9.** Ciò nonostante, i resistenti hanno negato (e continuano tuttora a negare) ai docenti che hanno conseguito tale diploma il diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (e, dunque, anche nella I fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto).

In particolare, il valore abilitante del Diploma Magistrale (siccome conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), in violazione della suddetta normativa, è stato negato dal Decreto Ministeriale 1° aprile 2014, n. 235 (**doc. 5**).

In particolare, nel suddetto Decreto Ministeriale, inopinatamente, il Diploma Magistrale non è stato ritenuto titolo di accesso valido al fine dell'ingresso nelle Graduatorie ad Esaurimento, dalle quali il MIUR attinge (sia per l'assegnazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione in ruolo).

Quindi anche gli odierni ricorrenti, che - in forza di legge - avevano conseguito un titolo valido e abilitante, si sono visti, incredibilmente ed ingiustamente, esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento.

\*\*\*

#### **4. SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015, SULLA SUA EFFICACIA ERGA OMNES E SULLA CONSEGUENTE RICHIESTA AVANZATA DAI RICORRENTI DI INSERIMENTO IN III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.**

**4.1.** Attesa la palese illegittimità del Decreto Ministeriale 1° aprile 2014, n. 235 (**doc. n. 5**), sul punto specifico, alcuni docenti, esclusi dalle suddette Graduatorie ad Esaurimento, hanno proposto ricorso.

La giurisprudenza si è espressa nel senso della legittimazione dei soggetti titolari di Diploma Magistrale a partecipare, in forza di tale diploma, alle Graduatorie ad Esaurimento<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *"La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierni ricorrenti che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni"* (T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/01/2014, n. 110/2014; conforme, T.A.R. Piemonte, sez. II, 13/02/2014, n. 271/2014).

**Il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (doc. n. 6).** D'altra parte, come si è ricordato, il Consiglio di Stato si era già espresso in tal senso anche nel parere del 05 giugno 2013, poi confluito nel D.p.R. n. 235/2014.

\*\*\*

**4.2.** Con la sentenza n. 1973/2015 (doc. n. 6), su cui ci si è già soffermati nella parte in fatto, il Consiglio di Stato **ha dichiarato l'illegittimità del D.M. n. 235/2014, proprio nella parte in cui non consente ai titolari del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017.**

Pertanto, il Consiglio di Stato **ha annullato** il suddetto D.M. n. 235/2014, proprio nella parte *de qua* (essendo in violazione della normativa ripercorsa nel precedente paragrafo).

Tale pronuncia, infatti, ha statuito che: "*non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i **diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante.** Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, **non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.**" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015: doc. n. 6).*

E ancora, il Consiglio di Stato ha statuito quanto segue: "[...] *Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]*" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015: doc. n. 6)<sup>10</sup>.

---

Anche il TAR Lazio Roma ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore di titolo di studio: "*la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria* (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17/04/2014, n. 4198).

Analoghe statuizioni erano giunte dal **Consiglio di Stato** – oltre che con il parere n. 3813 dell'11 settembre 2013, con l'**ordinanza 28 gennaio 2015, n. 428**.

<sup>10</sup> Lo stesso Consiglio di Stato, successivamente alla sua suddetta pronuncia, con i decreti monocratici nn. 3421, 3423, 3424 e 3426 del 20 luglio 2015, ha accolto l'istanza di numerosi docenti, in possesso (al pari degli odierni ricorrenti) di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s.

\*\*\*

**4.3.** Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato.

\*\*\*

**4.4.** In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, il cui annullamento produce un effetto che non è limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità.

La caducazione di tali atti, prevedenti una disciplina applicabile ad una platea generalizzata di persone, determina, per l'appunto, la produzione di effetti *erga omnes*.

\*\*\*

**4.5.** Anche il Giudice di nomofilachia ha statuito che le regole sui limiti soggettivi del giudicato non si applicano alle sentenze (qual è senz'altro quella del **Consiglio di Stato, n. 1973/2015**) che annullano atti regolamentari e generali, caratterizzati dalla inscindibilità (quale senz'altro è, *in parte qua*, il D.M. n. 235/2014).

E' stato affermato, infatti, che il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia della pronuncia caducatoria nei confronti non solo dei singoli ricorrenti di quel singolo giudizio, ma anche di tutti i soggetti concretamente destinatari di tali atti, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa (**Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573**)<sup>11</sup>.

---

2001/2002, disponendo l'inserimento degli stessi nelle Graduatorie ad Esaurimento ai fini della partecipazione del Piano Straordinario di Immissione in ruolo di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (in merito alla quale si rinvia al prossimo paragrafo).

<sup>11</sup> *"Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella specie, stabilite dalla Capitaneria di porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di*

Il principio è stato ribadito, sempre dalla Corte di Cassazione, in una serie di recenti "sentenze gemelle":

*"La decisione del Tribunale amministrativo regionale di annullamento di provvedimenti amministrativi generali od indivisibili avente autorità di cosa giudicata spiega efficacia nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento, pur non aventi qualità di parte, e - pertanto - anche nel contenzioso tributario. Conseguentemente, nel caso di specie è legittima la pronuncia di annullamento del giudice tributario relativamente agli atti impositivi e della riscossione la cui validità sia caducata per effetto dell'intervenuta rimozione dell'atto amministrativo presupposto di attribuzione all'ente creditore delle funzioni di altro consorzio di bonifica". (Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18989; Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18990; Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18991; Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18992; Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18993; Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18994; Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18997; Cass. civ. Sez. V, 10/09/2007, n. 18998)*

Anche la giurisprudenza amministrativa è consolidata in tal senso: "Quando l'atto sottoposto al controllo è indivisibile (in quanto atto a contenuto generale, se non regolamentare), altrettanto indivisibile risulta anche il provvedimento reso in sede di controllo, che lo annulla. Pertanto, l'annullamento giurisdizionale dell'atto produce anch'esso un effetto indivisibile. In siffatte ipotesi, perciò, la P.A. resta vincolata, dall'annullamento giurisdizionale dell'atto ... nei confronti di tutti i soggetti ai quali il provvedimento stesso si rivolge in via generale. Quindi, non si tratta di estendere il giudicato a soggetti che sono rimasti estranei al giudizio conclusosi con l'annullamento dell'atto...In altri termini, non vi è alcuna estensione del giudicato; vi è, invece, un effetto proprio del giudicato medesimo" (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 08/03/2007, n. 385; *in terminis*, Cons. Stato Sez. V, 29/08/2006, n. 5038; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 30/06/2006, n. 1562; Cons. Stato Sez. IV, 05/09/2003, n. 4977; Cons. Stato Sez. VI, 04/09/2002, n. 4450; Cons. Stato Sez. VI, 19/08/2002, n. 4184; T.A.R. Sicilia Sez. I, 20/09/1991, n. 525; T.A.R. Campania Sez. III, 28/11/1989, n. 325)<sup>12</sup>.

---

*tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa". (Cass. Civ., sez. I, 13 marzo 1998, n. 2734).*

<sup>12</sup> Il T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha anche chiarito che, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, non può operare il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008.

Nel caso specifico, infatti, il TAR ha ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis". (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2012, n. 3811).*

Depongono in tal senso, d'altra parte, anche i principi costituzionali in materia di giustizia e, comunque, il principio volto alla deflazione del contenzioso.

\*\*\*

**4.6.** Insomma, il M.I.U.R. non potrebbe giammai respingere le richieste dei ricorrenti invocando disposizioni regolamentari (quali sono quelle del D.M. n. 235/2014: **doc. n. 5**) che sono state definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Infatti, la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato (**Consiglio di Stato, n. 1973/2015: doc. n. 6**), laddove ha annullato, nella parte che li interessa, un atto a contenuto generale (qual è il D.M. n. 235/2014), giova anche agli odierni ricorrenti.

\*\*\*

**4.7.** Pertanto, previa disapplicazione del suddetto Decreto Ministeriale e degli atti ad esso conseguenti, tra cui per quanto di ragione il D.M. n. 325/2015 (nonché delle Graduatorie ad Esaurimento, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti), si chiede l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti medesimi all'inserimento nella suddetta Terza fascia della Graduatorie ad Esaurimento (propedeutico anche alla loro partecipazione al Piano di Assunzioni 2014-2017 previsto dalla Legge di Stabilità nonché al Piano Straordinario di Immissioni in ruolo stabilito dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107).

\*\*\*

**4.8.** In subordine, previo accertamento della loro responsabilità per non aver consentito ai Diplomatici Magistrali *ante*-2001-2002 l'accesso alla III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, i resistenti dovranno essere condannati – a titolo di risarcimento in forma specifica - a compiere gli atti ritenuti necessari all'inserimento dei ricorrenti medesimi nella suddetta fascia, nelle classi di concorso per esse rispettivamente indicate, per gli anni scolastici a venire.

D'altra parte, come si è già evidenziato e come si ribadirà nei prossimi paragrafi, il mancato inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento è addebitabile a responsabilità (**Cass. Civ., sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049**) degli odierni resistenti, e, comunque, del M.I.U.R.

\*\*\*

**4.9.** In via ulteriormente subordinata, si chiede che i ricorrenti vengano inseriti in una Graduatoria aggiuntiva e già costituita in coda alla III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, ovvero quantomeno in una fascia "virtuale" della Graduatoria ad Esaurimento, utile quantomeno ai fini dell'ammissione nella prima fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

In via ancor più subordinata, si chiede che i ricorrenti vengano inseriti nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, condannando i resistenti quantomeno ad integrare tale Fascia

con coloro i quali avrebbero potuto esserne iscritti, ove il titolo abilitante del Diploma Magistrale, conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, fosse stato riconosciuto per tempo dai resistenti medesimi.

\*\*\*

**4.10.** L'accertamento della responsabilità dei resistenti è domandato anche in funzione dei successivi giudizi, volti alla quantificazione del danno (patrimoniale, non patrimoniale, da perdita di *chance*) patito dai ricorrenti.

Con riguardo a tali successivi giudizi, si formula, in questa sede, ogni più ampia riserva.

\*\*\*

## **5. SULLA PRESA DI POSIZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.**

**5.1.** A seguito della sentenza del Consiglio di Stato dell'aprile 2015 (**doc. 6**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, inopinatamente, ha continuato a negare, di fatto, agli odierni ricorrenti, l'accesso alla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, benché gli stessi abbiano conseguito il Diploma Magistrale entro l'anno 2001/2002.

Ciò, in dispregio alle sentenze sopra richiamate, secondo cui l'attività di estensione del giudicato assume i caratteri di doverosità nelle ipotesi di annullamento di atti indivisibili, di atti regolamentari e generali, nonché allorché i soggetti istanti si trovino nelle stesse situazioni di altre persone cui l'efficacia della sentenza sia già stata estesa.

\*\*\*

**5.2.** Con una nota tecnica (**doc. 8a**) del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale scolastico-Ufficio VII Contenzioso, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, del 20/05/2015 (avente ad oggetto "*Richieste di inserimento in Graduatorie ad Esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002*"), il MIUR ha asserito quanto segue:

*"Pervengono, da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato con la recente ordinanza n. 1089 del 11 marzo 2015, nonché con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015. La citata ultima sentenza, infatti, nell'accogliere l'appello, ha disposto l'annullamento dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento. La suddetta pronuncia, così come chiarito dall'Avvocatura Generale di Stato, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Viceversa, rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014 quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato. In linea con tale orientamento, deve ritenersi che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la*

*controversia in senso favorevole ai ricorrenti. Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale” (doc. 8/a).*

Tale prospettazione è infondata, per le ragioni che si evidenzieranno.

\*\*\*

**5.3.** Con una nota tecnica del MIUR-Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica-Ufficio III (**doc. 8b**), ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali e, per conoscenza, alla Direzione Generale del Personale Scolastico, datata 30/06/2015 (avente ad oggetto “*Programma ICT P2015\_1.1. – Inserimento degli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente*”), il MIUR ha asserito, tra l’altro, quanto segue:

*“...si rende noto che, a far data dal 29/06/2015, sarà resa disponibile la funzione per l’inserimento nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Detta funzione consente: - l’inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; l’inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente” (doc. 8b).*

Anche tale presa di posizione, tuttavia, è infondata, per le ragioni che verranno esposte.

\*\*\*

**5.4.** Con una nota tecnica del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale scolastico (**doc. 8c**), agli Uffici Scolastici Regionali e, per conoscenza, al Dr. Marco Ugo Filisetti, della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, datata 06/07/2015 (avente ad oggetto: “*Richieste di inserimento in Graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002*”), il MIUR asseriva quanto segue:

*“Pervengono da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, a seguito di nota tecnica prot. n. 2198 del 30 giugno 2015 predisposta dalla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica. Con la nota sopra richiamata, nel comunicare l’apertura delle funzioni agli Uffici Scolastici per l’inserimento degli aspiranti è stato precisato, sotto il profilo strettamente tecnico, che detta funzione consente: “- l’inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; l’inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente”. In ogni caso, nel merito e sotto il profilo amministrativo, devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite dalla scrivente Direzione*

Generale con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio, di ordinanze cautelari favorevoli. Viceversa, non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono invocare alcun provvedimento giurisdizionale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il predetto D.M. n. 235/14 in sede giurisdizionale" (**doc. 8c**).

Per l'infondatezza di tale posizione, si rinvia a quanto sarà osservato nei successivi paragrafi.

\*\*\*

**5.5.** Con un avviso del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale scolastico del 06 ottobre 2015 (**doc. 8d**), sottoscritto dal Dirigente Dr.ssa Pocci, si afferma che "laddove non figurino tra quelli proponenti il ricorso definito con la" sentenza del Consiglio di Stato nr. 1973/2015 "o altre di pari grado, i soggetti istanti, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono ritenersi beneficiari dell'annullamento giudiziale disposto, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse. Né potrebbe essere altrimenti, laddove, peraltro, si consideri che il contenzioso relativo all'inserimento in GAE dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non vede l'Amministrazione soccombente in tutti i giudizi promossi dagli aspiranti....Pertanto, l'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse non potrà essere disposta in favore di coloro che non possono invocare un provvedimento giudiziale favorevole" (**doc. 8d**).

Anche tale posizione è infondata, per quanto si rileverà *infra*.

\*\*\*

**5.6.** Conseguentemente, è illegittimo il D.M. n. 325/2015, allorché, limitatamente all'a.s. 2015/2016, ha fissato al 30/06/2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento dovevano conseguire il titolo.

\*\*\*

## **6. SULL'INFONDATEZZA DELLE MOTIVAZIONI ADDOTTE DALLE ORDINANZE CHE HANNO NEGATO L'INGRESSO IN G.A.E. AI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2001/2002 E DELLA PRESA DI POSIZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.**

**6.1.** A seguito della ricordata sentenza n. 1973 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato, è sorto un ampio contenzioso.



Nella maggior parte dei casi, i Tribunali hanno accolto le istanze cautelari dei Diplomatici Magistrali ante 2001-2002 e, ad esito dei giudizi, hanno anche accolto le loro domande nel merito (*ex multis*: Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015; Ordinanza del Tribunale di Como del 30 luglio 2015, dr. Mancini; Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 09/6/2015; Ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 07 luglio 2015, Dr.ssa Anna Maria Tracanna, 07/07/2015; Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 24 luglio 2015; Ordinanza del Tribunale di Napoli del 20 luglio 2015; Ordinanza del Tribunale di Padova del 31 luglio 2014; Ordinanza del Tribunale di Sulmona del 03 agosto 2015; Ordinanza del Tribunale di Pordenone dell'11.06.2015, Giudice Dr. Cobucci; Ordinanza del Tribunale di Frosinone del 15 luglio 2015; Ordinanza del Tribunale Ferrara del 30 luglio 2015, dr. D'Ancona; Ordinanza del Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015, dr. Dott. Gennaro Iacone; Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 21.7.2015; Ordinanza del Tribunale di Avezzano, 14 giugno 2015; Ordinanza del Tribunale di Cremona, sez. lavoro, 12 giugno 2015; Ordinanza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, N.R.G.. 2495/2015; Ordinanza del Tribunale di Rovigo, 06/03/2015, Giudice Dr. Contini).

\*\*\*

**6.2.** In alcuni casi, i Tribunali, aderendo ad un orientamento minoritario, hanno deciso diversamente.

Tali provvedimenti hanno motivato il rigetto con il fatto che la Legge n. 296/2006 avrebbe operato uno sbarramento: secondo tali pronunce, potevano essere immessi nelle G.A.E. solo i Diplomatici Magistrali *ante*-2001-2002 che avessero fatto richiesta, in tal senso, al 01.01.2007.

La suddetta legge, insomma, avrebbe precluso l'ingresso nelle G.A.E. dei soggetti che, pur Diplomatici entro il 2001/2002 e, dunque, titolati, non ne avessero fatto richiesta al 01.01.2007, in quanto avrebbe precluso i "nuovi inserimenti".

\*\*\*

**6.3.** Tale motivazione è infondata.

Come già ricordato, l'art. 1, co. 605, della l. n. 296/2006 (laddove impone al MIUR di fare "*salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione*") non introduce un limite temporale di azionabilità del titolo abilitante già conseguito, bensì una norma prescrittiva per l'Amministrazione.

Essa stabilisce sì uno sbarramento, ma per chi non ha conseguito il Diploma Magistrale entro l'anno 2001/2002.

I nuovi inserimenti vietati, insomma, sono solo quelli dei Diplomatici Magistrali *post* 2001-2002.

Come è stato già sopra evidenziato, la citata Legge n. 296/2006 impedisce, dunque, l'inclusione nella Terza Fascia delle predette Graduatorie solo dei docenti che si sono abilitati successivamente; viceversa, consente l'inserimento nella medesima terza fascia delle docenti che – al 01/01/2007 - già possedevano l'abilitazione, in quanto Diplomatici Magistrali prima del 2001/2002.

La finestra prevista dalla suddetta disposizione, infatti, permette ai docenti già abilitati (al momento della trasformazione delle Graduatorie da permanenti in Graduatorie ad Esaurimento) di ottenere l'inserimento nelle G.A.E., quantunque non inseriti nelle Graduatorie Permanenti.

La giurisprudenza maggioritaria, sul punto, ha rimarcato come "*l'ultima sent. Del Cons. St. n. 3628/2015 ha fatto giustizia dell'argomento utilizzato in molte pronunce di rigetto ... secondo cui il diritto vigente (l'art. 1, comma 605, lett. c della predetta l. n. 296/2006) non consentirebbe l'inserimento delle lavoratrici di cui si discute nelle GAE in quanto nuovi inserimenti. All'opposto, dice giustamente il Consiglio di Stato, chi - come i ricorrenti - era in possesso del diploma magistrale fin dal 2001/02 non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie perché la norma fa espressamente salvi i docenti già in possesso di abilitazione (prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento)*" **(Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015).**

Invero "*tale impedimento, com'è da evincersi dal chiaro tenore letterale della l. n. 296/2006, riguarda unicamente i soggetti che avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva alla trasformazione, non investendo invece coloro che erano già in possesso di valido titolo abilitante a quella data; deve effettivamente convenirsi con la ricostruzione fattuale e giuridica proposta in ricorso, laddove si sostiene che le odierne ricorrenti, quali titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, fossero già munite del titolo abilitante nel momento in cui fu disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie in esaurimento*" **(Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015, dr. Dott. Gennaro Iacone).**

In altri termini, "*Se è vero che la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento disposta dalla Legge Finanziaria 2007 ha determinato la "chiusura" di nuovi inserimenti per NUOVI ABILITATI nella III fascia, è altrettanto vero che all'epoca le ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante (diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) per l'inserimento non nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, bensì nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento; il fatto che tale abilitazione - ancorché già esistente - sia stata formalmente riconosciuta solo nel 2014, non può impedire che detto riconoscimento abbia effetti per l'inserimento (ora per allora) nelle Graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. In altri termini, secondo logica e coerenza, le docenti che hanno fatto ricorso per essere inserite nella III fascia delle GAE pretendono la collocazione a cui avrebbero avuto diritto ove il loro titolo fosse stato riconosciuto come abilitante già in precedenza dal Ministero*" **(Tribunale di Gorizia del 21.7.20159).**

Insomma, "*il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento*" **(Ordinanza del Tribunale Como del 30 luglio 2015, dr. Mancini).**

D'altra parte, l'art. 1, co. 605, della l. n. 296/2006 è ancora in vigore (e, comunque, lo era al momento i cui gli odierni ricorrenti hanno trasmesso istanza di ingresso nella Terza Fascia delle G.A.E.), in quanto gli interventi normativi successivi (ivi compreso il D.L. 70/2011) si sono limitati a ribadire l'impossibilità dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione dopo l'anno scolastico 2001/2002 ad ottenere l'inserimento in G.A.E. (avendo confermato soltanto il divieto di inserimenti ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla Legge n. 296/2006).

\*\*\*

**6.4.** La stessa **sentenza n. 1973 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato** ha riconosciuto la sussistenza, anche attuale, di un diritto soggettivo all'inserimento in G.A.E. indipendentemente dalla proposizione di una richiesta entro il 01/01/2007.

Come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato, sussiste *"l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria"*.

D'altra parte, tale sentenza ha annullato il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva ai docenti di presentare la domanda di inserimento nelle G.A.E., a prescindere dalla proposizione di una richiesta entro il 01/01/2007.

Lo stesso **Consiglio di Stato, con la successiva sentenza 03 agosto 2015, n. 3788**, ha accolto l'appello di altri docenti, in possesso (al pari degli odierni ricorrenti) di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ribadendo l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014 e disponendo il loro inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (benché gli stessi non avessero formulato domande entro il 01/01/2007).

Come nuovamente ribadito dal **Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3628 del 21/07/2015**, *"dalla normativa vigente requisito **sufficiente** per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della LEGGE N. 296/2006 ... fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei*

docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e **NON ERANO NUOVI ABILITATI** da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi".

\*\*\*

**6.5. Persino le circolari e le note tecniche del M.I.U.R. di cui al precedente capitolo** (Note Tecniche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 06/10/2015, 1921 del 06/07/2015, 2198 del 30/06/2015 e 15457 del 20/05/2015) e persino il D.M. 325/2015 del 03/06/2015 – pur, sotto altro profilo, infondati e contraddittori - **hanno riconosciuto l'inserimento in G.A.E. anche a taluni Diplomatici Magistrali ante 2001-2002 che non avevano effettuato una richiesta entro il 01/01/2007.**

Le suddette circolari, note tecniche e decreti del 2015, infatti, hanno ritenuto ammissibile l'inserimento in G.A.E. anche di Diplomatici Magistrali *ante* 2001-2002 che non ne avessero fatto richiesta, purché (entro talune date, arbitrariamente individuate dal M.I.U.R. stesso) gli stessi fossero divenuti destinatari di sentenze o di provvedimenti, anche cautelari, ad essi favorevoli, ovvero addirittura avessero incardinato dei giudizi.

Ciò dimostra, a maggior ragione, l'infondatezza della motivazione adottata dall'orientamento minoritario, secondo cui la Legge n. 296/2006 avrebbe operato uno sbarramento, asseritamente consentendo l'ammissione soltanto ai Diplomatici Magistrali *ante* 2001-2002 che ne avessero fatto richiesta entro il 01/01/2007.

Ad ogni modo, anche le scelte compiute dal M.I.U.R.- con le suddette circolari, note tecniche e decreti del 2015 – risultano prive di giuridico fondamento.

In vero, inopinatamente ed arbitrariamente, il MIUR ha pretermesso dalle Graduatorie ad Esaurimento chi non aveva, al momento, un contenzioso pendente.

Insomma, il MIUR:

- da una parte, correttamente, ha esteso gli effetti caducatori della pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato (**Consiglio di Stato, n. 1973/2015**) anche a soggetti che non avevano impugnato il D.M. n. 235/2014 (in tal modo, evidentemente riconoscendo l'insussistenza di limiti soggettivi del giudicato) e anche a chi non aveva formulato domanda di inserimento prima del 01/01/2007 (in tal modo, del pari, riconoscendo l'infondatezza di tale tesi);
- dall'altra, inspiegabilmente ed ingiustamente, ha ritenuto gli effetti di tale sentenza valevoli non per tutti coloro che si trovavano nella medesima situazione di chi aveva impugnato il D.M. n. 235/2014, bensì, senza alcun criterio giustificativo, soltanto per coloro i quali (pur non avendo impugnato il suddetto decreto ministeriale) avevano introdotto dei giudizi alla data (chissà come

individuata!) del 29 giugno 2015 (nota tecnica del MIUR- datata 30/06/2015: **doc. 8b**) o alle successive date indicate (nelle altre note tecniche).

E' inutile evidenziare che anche tale soluzione appare grave e palesemente discriminatoria.

Illegittime, nonché contrarie al principio dell'economia processuale, e dunque suscettive di essere disapplicate, pertanto, sono anche le disposizioni del MIUR che riconoscono la possibilità di essere reinseriti in Graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso una sentenza o un'ordinanza cautelare) ovvero che abbiano incardinato un contenzioso.

Infatti, secondo tale infondata posizione, docenti che vantano un'identica situazione giuridica soggettiva (avendo presentato, peraltro, nei termini le domande di inserimento, senza aver ricevuto risposta) si troverebbero in condizioni assolutamente dissimili (inserimento o meno nelle Graduatorie ad Esaurimento) a seconda del fatto che essi, pur non avendo impugnato il Decreto Ministeriale n. 235/2014, abbiano incardinato o meno un giudizio e/o abbiano ottenuto o meno, in un determinato periodo di tempo stabilito arbitrariamente dal Ministero resistente, un provvedimento cautelare (pur in assenza di termini di decadenza legislativamente stabiliti).

D'altra parte, il valore abilitante è conservato, dal titolo di studio conseguito, in via definitiva (come specificato dalla Direttiva n. 2005/36/CE), e, pertanto, tale valore abilitante non può essere subordinato alla concessione di un provvedimento cautelare, men che meno se si richiede che detto provvedimento venga emesso entro una data individuata arbitrariamente dal Ministero resistente.

\*\*\*

**6.6. Per tutto quanto è stato evidenziato, le richieste di inserimento nelle G.A.E., formulate dagli odierni ricorrenti, non possono considerarsi affatto tardive.**

Ed infatti, l'art. 1, co. 605, della Legge n. 296/2006 non contempla alcun termine di decadenza, bensì solo l'obbligo del M.I.U.R. di garantire nei successivi D.M. la possibilità di inserimento da parte dei soggetti che, pur avendo conseguito l'abilitazione, non fossero già inseriti nelle Graduatorie Permanenti.

Dalla piana lettura di tali disposizioni emerge che la L. n. 296/2006 non contiene alcuna limitazione temporale in grado di precludere l'esercizio dell'azione giudiziaria.

L'inciso "*da effettuare per il biennio 2007-2008*" si riferisce al solo M.I.U.R. (e non certo ai docenti abilitati) e imponeva al suddetto Ministero di dare esecuzione alla prescrizione normativa sin dal primo decreto di inserimento/aggiornamento delle G.A.E.

Il suddetto articolo, insomma, attribuisce un diritto soggettivo: si è già evidenziato che, anche per le Sezioni Unite, la domanda, avanzata dai docenti in possesso dell'abilitazione, riguardante la loro pretesa al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, proprio in quanto il legislatore riconosce un diritto soggettivo.

Tale diritto soggettivo, come tale, è assoggettato alle regole del codice civile sulla prescrizione (e non a quelle sulla decadenza, tipiche degli interessi legittimi: **Consiglio di Stato sez. V, 24/03/2014, n. 1429**): prescrizione che, evidentemente, non è decorsa.

D'altra parte, lo stesso Ministero, nel riconoscere, oggi, l'inserimento in Graduatoria dei soggetti (titolari di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) destinatari di un provvedimento cautelare favorevole (benché tali soggetti non avessero impugnato il Decreto Ministeriale n. 235/2014 e non avessero formulato richieste di inserimento entro il 01/01/2007), riconosce che nessuna decadenza può essere sorta, men che meno in relazione a circostanze antecedenti alla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.

Ad ogni modo la **sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato** è stata chiarissima, nello statuire quanto segue: *“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.* (**Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015: doc. 6**).

A tal proposito si segnala che, come sostenuto in controversia del tutto analoga dal **Tribunale del Lavoro di Pordenone (RG 310/15 dr. Riccio Cobucci)**: *“In base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato ed il DPR 235/14. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto, poiché fino al 2014 esso non era mai stato loro riconosciuto.”*

Nello stesso senso si è espresso il **Tribunale Ferrara Ordinanza del 30 luglio 2015, dr. D'Ancona**, che fa *“decorrere i termini di prescrizione solo dall'entrata in vigore del D.M. 235/2014 che per la prima volta ha riconosciuto ai docenti con diploma magistrale il possesso di un titolo abilitante per l'insegnamento”*.

La prescrizione, infatti, ex art. 2935 c.c., decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ove anche il *dies a quo* si volesse far decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (L. 296/06), il termine decennale, ad oggi, non sarebbe comunque ancora decorso.

\*\*\*

**6.7.** D'altra parte, il M.I.U.R., nei decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle G.A.E., ha sempre disatteso le disposizioni di legge (ivi compreso l'art. 1, co. 605, della Legge n. 296/2006), perché non ha mai (neanche entro il 01/01/2007) consentito ai diplomati magistrali di presentare domanda di inserimento nelle G.A.E.

Insomma, il M.I.U.R. non ha mai correttamente ottemperato al comma 605 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Infatti, solo con il ricordato D.P.R. 25 marzo 2014 (**doc. 7**) è stato espunto dall'ordinamento il Decreto Ministeriale n. 62/2011, nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro i quali hanno conseguito il Diploma Magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

In ogni caso, solo con il D.P.R. 25 marzo 2014, emanato in attuazione al parere del Consiglio di Stato numero 3813/2013 del 11 settembre 2013, gli odierni ricorrenti hanno potuto avere consapevolezza della giustiziabilità di tale loro diritto.

Rileva, in tal senso, anche la nota giurisprudenza in materia di *revirement*, giurisprudenziali ed amministrativi, nonché in materia di *overruling*.

Risulta evidente, pertanto, che la previa presentazione della domanda di partecipazione avrebbe rappresentato un adempimento inutile, meramente formale, cui sarebbe certamente seguito il rigetto della domanda medesimo, con appesantimento ultroneo delle posizioni dei soggetti interessati.

Al riguardo, la giurisprudenza ha analizzato la questione, con riferimento alla mancata presentazione della domanda di partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici in cui il bando contenga delle clausole che non consentano la partecipazione alla gara medesima. A tal riguardo, si è evidenziato come la parte ricorrente, nell'ipotesi in cui il bando di gara non le consenta di partecipare alla procedura concorsuale, ha il diritto di fare valere il proprio diritto all'ammissione alla procedura, anche qualora non abbia presentato l'istanza di partecipazione alla selezione, in quanto sarebbe eccessivo esigere che la parte ricorrente, per poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla legge, debba presentare una domanda di partecipazione al procedimento di aggiudicazione, quando non ha alcuna possibilità di essere ammessa alla gara, a causa dell'esistenza nel bando di specifiche cause escludenti (**Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2010, n. 1999; Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1624; Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2804**).

Del resto anche la Corte di Giustizia ha puntualizzato che *"sarebbe eccessivo esigere che un'impresa, che asserisce di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso ..., presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle"* (**Corte di Giustizia 12-2-2004, nella causa C-7230/02**).

Tale principio è stato quindi recepito anche nell'ambito del pubblico impiego, dove si è riconosciuto che *"la mancata presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non rende inammissibile il ricorso contro gli atti della selezione ogniqualvolta l'istanza appaia un inutile formalismo, in considerazione della palese carenza, in capo all'aspirante partecipante alla competizione, di un requisito di ammissione, posto che in tali casi la domanda condurrebbe alla sicura esclusione del candidato ... Non vale dunque eccepire, come invece fa la PA., che la*

*ricorrente non ha ancora domandato di partecipare alla selezione: il detto elemento preclusivo avrebbe infatti dato comunque causa alla sua esclusione, sicché la domanda si sarebbe risolta in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore: del resto, il dover attendere, per l'investitura del giudizio, la conseguente formalizzazione dell'esclusione sarebbe contrario al principio dell'economia dei mezzi e si risolverebbe in una lesione della superiore speditezza complessiva del procedimento" (Consiglio di Stato, sez. V, 11/11/2004 n. 7341).*

Del pari, è stato affermato quanto segue: *"Se non si è inteso male, con tale motivo la difesa del MIUR contesta la sussistenza del diritto della ricorrente all'inserimento "a pettine" nella graduatoria in quanto manca una domanda di trasferimento della stessa in senso tecnico. Ma tale deduzione non tiene conto del fatto che proprio sulla base del DM n. 42/2009 la ricorrente non poteva formulare alcuna domanda" (Corte d'Appello di Bologna sentenza n. 1166/2014).*

Pertanto, la mancata previa presentazione, da parte degli odierni ricorrenti, delle domande di inserimento nelle G.A.E., è attribuibile esclusivamente al comportamento inottemperante del M.I.U.R.

Ed in vero, come si è poc'anzi ricordato, il M.I.U.R., nei vari decreti di inserimento nella G.A.E., si è costantemente rifiutato di riconoscere la natura abilitante dei Diplomi Magistrali conseguiti sotto il Vecchio Ordinamento; inoltre, gli odierni ricorrenti erano materialmente impossibilitati a presentare la domanda.

Il M.I.U.R. ha, quindi, violato anche i principi di buona fede, affidamento, correttezza e di leale collaborazione, di cui all'art. 1175 c.c. e 1337 c.c. e agli artt. 2 e 97 della Cost.

E' difforme rispetto ai principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento e efficienza dell'azione amministrativa, nonché economicità, celerità e non aggravamento dei procedimenti amministrativi, recepiti dall'art. 1 della Legge n. 241/90, subordinare la tutela del diritto soggettivo all'inserimento nelle G.A.E. al mero formalismo della presentazione di una domanda (entro la data – peraltro, non prevista dalla normativa - del 01/01/2007), che avrebbe certamente comportato il mancato inserimento della ricorrente.

D'altra parte, è davvero singolare che il Ministero – brandendo un proprio comportamento illegittimo – ritenga che i soggetti ingiustamente esclusi dalla Graduatorie ad Esaurimento sarebbero decaduti dai loro diritti.

Se gli odierni ricorrenti non hanno agito prima, è proprio in virtù del legittimo affidamento sulla correttezza delle scelte ministeriali, generato dagli odierni resistenti.

Proprio perché erano stati gli odierni resistenti ad imporre un regime illegittimo di valutazione del Diploma Magistrale, non può essere addebitato ai singoli docenti di aver...rispettato le imposizioni del Ministero.

\*\*\*



**6.8.** D'altra parte, *ad impossibilia nemo tenetur*.

Non soltanto il M.I.U.R. non ha mai permesso ai Diplomatici *ante*-2001-2002 di presentare domanda per l'inserimento nella GAE.

La domanda di inserimento doveva forzatamente (ed a pena di inammissibilità) avvenire tramite il sistema informatico del M.I.U.R. A tale sistema gli odierni ricorrenti non avevano accesso, per cui essi erano materialmente impossibilitati a presentare la domanda.

Dunque, i ricorrenti non sono mai stati posti in condizione, dal M.I.U.R., di presentare domande di inserimento nelle G.A.E.

\*\*\*

**6.9.** Si è già visto che l'annullamento del D.M. prodotto dalla sentenza del Consiglio di Stato consente a tutti i diplomatici magistrali *ante* 2001-2002 di ottenere l'inserimento nelle G.A.E.

D'altra parte, il Consiglio di Stato aveva la piena giurisdizione nella suddetta causa. Inoltre, la suddetta sentenza, di natura chiaramente demolitoria, è passata in giudicato.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010, detta pronuncia non può più essere messa in discussione.

**Lo stesso Consiglio di Stato, nella successiva sentenza n. 3628 del 21/07/2015,** ha ribadito che il *"decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002"* è *"un atto generale"*. *"Dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il loro annullamento in sede giudiziale determina il VENIRE MENO DEGLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I DESTINATARI, compresi quelli rimasti estranei alla controversia."*

\*\*\*

**6.10.** Anche se così non fosse, la mancata invocazione di tutela giurisdizionale, con riguardo al D.M. n. 235/2014, da parte degli odierni ricorrenti, non comporterebbe alcuna acquiescenza al decreto ministeriale medesimo

Infatti, la situazione giuridica di diritto soggettivo azionata dai ricorrenti dinanzi a Codesto Tribunale imporrebbe, comunque, al Giudice del Lavoro, di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi ostativi all'inserimento nelle G.A.E.

Insomma, persino nella denegata ipotesi in cui al provvedimento demolitorio di cui alla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato non venisse attribuita efficacia *erga omnes*, Codesto Tribunale dovrebbe comunque procedere alla disapplicazione *incidenter tantum* del D.M. n. 235 del 2014 e/o degli altri provvedimenti ostativi all'inserimento degli odierni ricorrenti nelle G.A.E, anche in conformità rispetto a quanto è statuito dagli articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo e dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (**Cass., SU, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004**).

Ne consegue che "se anche si escludesse il carattere generale della cit. sent. demolitoria o, sotto altro profilo, l'efficacia vincolante della pronuncia circa la conformazione della PA scolastica alla statuizione giudiziaria, il G.O. può comunque sindacare in via incidentale le norme regolamentari ... illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso rispetto a quello del diploma magistrale conseguito entro l'as. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle GAE a soggetti in possesso di titoli abilitativi già formatosi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento". **(Tribunale di Tivoli, Ordinanza del 24 luglio 2015).**

D'altra parte, tali decreti ministeriali – adottati nell'esercizio della capacità di diritto privato - dovrebbero, comunque, essere dichiarati nulli, per palese contrasto con norme imperativa (art. 1418 c.c.).

\*\*\*

**6.11.** Ad ogni modo, ove dovessero emergere antimonie o difficoltà ermeneutiche nel complesso normativo sopra ricordato, competerebbe al Giudice fornire un'interpretazione *secundum constitutionem* e conforme all'ordinamento comunitario: interpretazione, costituzionalmente operata, che non può non essere quella legittimante i titolari di Diploma Magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 all'inserimento nella III Fascia della Graduatorie ad Esaurimento.

Ove così non fosse, la normativa che, in ipotesi, dovesse negare legittimazione al Diploma Magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002. sarebbe palesemente incostituzionale, per violazione, tra l'altro, degli artt. 3, 4, 11, 117, 35, 36, 51 e 97 della Costituzione.

La violazione degli artt. 11 e 117 Cost. verrebbe in rilievo anche *sub specie* di violazione della C.E.D.U. (artt. 6, 13, 21, comma 3 *in primis*), del Trattato UE (artt. 3, 136, 149 *in primis*), della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (art. 47), delle norme comunitarie (art. 12 della Direttiva 2005/36/CE *in primis*), e della giurisprudenza della C.G.U.E. (*ex multis*, sentenza 07 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Europea vs. Austria), tanto più alla luce della statuizione della Commissione Europea *in subjecta materia* in data 31/01/2014.

Si giungerebbe al paradosso, peraltro, di ritenere che il conseguimento del Diploma Magistrale in Italia abiliterebbe ad insegnare in tutta l'Unione Europea, ma non in Italia.

Inoltre, il D.M. n. 572/2013 consente l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione negli altri Stati membri dell'Unione Europea: ne deriverebbe una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla stessa Direttiva n. 2005/36/CE, come, peraltro, è stato già affermato dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo.

Onde non appesantire ulteriormente il presente scritto difensivo, nel caso in cui l'Onorevole Giudicante dovesse interpretare in tal senso il complesso normativo sopra rappresentato, si chiede termine per meglio sviluppare la questione di legittimità costituzionale.

\*\*\*

## **7. ISTANZA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

7.1. Si chiede, in via cautelare, che agli odierni ricorrenti venga sin da subito consentito l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, nelle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE), per ciascuno di essi *supra* specificamente indicate, valide per gli anni scolastici 2014/2017.

Tale ammissione dovrà avvenire mediante accoglimento delle rispettive domande (**doc. n. 5**), ovvero, in subordine, ove ritenuto di giustizia, mediante l'autorizzazione al loro accesso al sistema informatico predisposto dal MIUR, o, quantomeno, mediante autorizzazione alla presentazione, da parte loro, di domanda in forma cartacea.

\*\*\*

7.2. E' evidente la sussistenza del *fumus boni juris*, a supporto dell'istanza cautelare promossa dagli odierni ricorrenti.

Sul punto, onde non tediare l'Onorevole Giudicante, si fa rinvio a quanto ampiamente evidenziato nei precedenti motivi di diritto, da intendersi qui riportati e trascritti.

D'altra parte, come si è già ricordato, **la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato (doc. 6)** ha affermato quanto segue: *“Non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. (...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie”*

E' poi evidente, per tutto quanto è stato già dedotto, che hanno diritto ad essere inseriti nelle suddette Graduatorie ad Esaurimento, in III fascia, non solo gli appellanti in Consiglio di Stato, ma tutti i docenti in possesso di Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ivi compresi gli odierni ricorrenti, inopinatamente esclusi dalle graduatorie ad esaurimento.

\*\*\*

7.3. E' evidente, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*.

E' sufficiente, anche qui, ribadire quanto è stato specificato nei precedenti paragrafi.

Le stesse note del M.I.U.R., già commentate *supra*, sia pure basate su deduzioni infondate, rendono evidente il pericolo che deriverebbe dal ritardo nella definizione del presente giudizio, nella misura in cui consentono l'ingresso in G.A.E. con riserva solo a chi ottiene una misura cautelare (**doc. 8**).

Inoltre, ai sensi della Legge di Stabilità, le Graduatorie ad Esaurimento hanno valenza soltanto triennale (per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).

Inoltre, l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 sancisce espressamente che le G.A.E. *“sono utilizzate ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 124/99, ai fini delle assunzioni a tempo*

*indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche".*

Alla luce di ciò, è chiaro che *"la mancata inclusione negli elenchi oggetto di causa riduce drasticamente, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la possibilità di ricevere dal MIUR incarichi, sicché la perdita delle concrete "chances" di lavoro comporta un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro."* (**Tribunale di Rovigo, ordinanza del 6.3.2015, Pres. D'Amico, rel. L. Contini, RG. 53/2015**).

Inoltre, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che gli iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento possono partecipare al Piano Straordinario di Immissione in Ruolo, peraltro indicando l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

La stessa Legge di riforma, come già osservato, prevede diverse fasi, alcune delle quali prevedono che si attinga, per la selezione del personale, proprio dalle Graduatorie ad Esaurimento.

Gli odierni ricorrenti sarebbero estromessi dalle suddette fasi, in assenza di un provvedimento cautelare.

*"La procedura di assunzione straordinaria, che è già iniziata, e la necessità che la ricorrente sia inserita nelle graduatorie ad esaurimento per potere partecipare alla procedura stessa integrano, ictu oculi, la sussistenza del paventato periculum in mora".* (**Ordinanza del Tribunale Ferrara del 30 luglio 2015, dr. D'Ancona**).

Risulta quindi palmare *"il pericolo di danno grave e irreparabile ... siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso il diritto della ricorrente rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essa privata di ogni chance di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle G.A.E. costituisce un necessario e propedeutico adempimento"* (**Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015**).

Insomma, in assenza di un provvedimento cautelare, gli odierni ricorrenti, inopinatamente, verrebbero privati della possibilità di usufruire della molteplici opzioni previste dal suddetto Piano e dalla possibilità di ottenere incarichi, anche di supplenza temporanea, che possano accrescere il loro punteggio.

I tempi del giudizio ordinario, infatti, sono incompatibili con la tutela dei diritti azionati con il presente ricorso.

\*\*\*

**Alla luce delle considerazioni svolte**, i Sig.ri **FASOLINO LUISA** (CF: FSLLSU68M58F912T), **FERRARA ANNA** (CF: FRRNNA80P68C361D) e **TORINO CARMINE** (CF: TRNCMN69P18H431U), **VIGORITO VINCENZO** (CF: VGRVCN82B23H703U), rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, **chiedono all'On. le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

### **CONCLUSIONI**

**1. In via cautelare**, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, previo accertamento della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e previa, per quanto di ragione, disapplicazione e/o non applicazione degli atti amministrativi di esclusione

aventi ad oggetto i diritti negati agli odierni ricorrenti, del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 253/2014, di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente delle Amministrazioni resistenti, ivi comprese le Note Tecniche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 06/10/2015, 1921 del 06/07/2015, 2198 del 30/06/2015 e 15457 del 20/05/2015 e il D.M. 325/2015 del 03/06/2015 (nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Modena, dei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto) e della Graduatorie ad Esaurimento stilate per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e dei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (nella parte in cui non contemplano l'inserimento degli odierni ricorrenti):

**1a) ordinare** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di includere immediatamente gli odierni ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, per le classi di concorso (Scuola dell'Infanzia-AAAA e/o Scuola Primaria-EEEE) rispettivamente indicate, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, nelle posizioni derivanti dai punteggi rispettivamente indicati, ovvero dagli altri, spettanti e maturati, ritenuti di ragione, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze di legge e, dunque, anche ai fini della partecipazione al Piano straordinario di immissioni in ruolo;

**1b) in via subordinata, ordinare** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire immediatamente agli odierni ricorrenti di formulare domanda di partecipazione nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, per le classi di concorso (Scuola dell'Infanzia-AAAA e/o Scuola Primaria-EEEE) rispettivamente indicate, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, con i punteggi rispettivamente indicati, ovvero con gli altri, spettanti e maturati, ritenuti di ragione, a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini della partecipazione al Piano straordinario di immissioni in ruolo, per quanto occorrer possa, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", oppure, in ulteriore subordine, consentendo la presentazione della domanda in forma cartacea e, per l'effetto, l'accoglimento di tali domande;

**1c)** in ogni caso, adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti idonei ad assicurare, interinalmente, agli odierni ricorrenti, gli effetti della decisione nel merito;

**2. In via principale di merito**, accertare che i Diplomi Magistrali conseguiti dai ricorrenti entro l'anno scolastico 2001/2002 costituiscono titolo di studio abilitante all'insegnamento nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia e requisito idoneo per l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Modena, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

**3. Sempre in via principale di merito**, previo - per quanto di ragione - ogni accertamento della invalidità e/o illegittimità (e, comunque, previa disapplicazione e/o non applicazione) degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto i diritti negati agli odierni ricorrenti, del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 253/2014, di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente delle Amministrazioni resistenti, ivi comprese le Note Tecniche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 06/10/2015, 1921 del 06/07/2015, 2198 del 30/06/2015 e 15457 del 20/05/2015 e il D.M. 325/2015 del 03/06/2015 (nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Modena, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto), accertare il diritto degli odierni ricorrenti all'inclusione (e, comunque, alla presentazione della domanda di inserimento) nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 dell'Ambito Territoriale di Modena, per le classi di concorso (Scuola dell'Infanzia-AAAA e/o Scuola Primaria-EEEE) rispettivamente indicate, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, nelle posizioni derivanti dai punteggi rispettivamente indicati, ovvero dagli altri, spettanti e maturati (derivanti dall'applicazione della tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento) ritenuti di ragione, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze di legge e, dunque, anche ai fini della partecipazione al Piano straordinario di immissioni in ruolo;

**4. Sempre in via principale di merito**, accertare la responsabilità, in solido tra loro, delle Amministrazioni convenute, nella parte in cui non hanno consentito, sino ad oggi, l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, per le classi di concorso (Scuola dell'Infanzia-AAAA e/o Scuola Primaria-EEEE), nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto rispettivamente indicate;

**5. Sempre in via principale di merito**, previo – per quanto di ragione - ogni accertamento della invalidità e/o illegittimità (e, comunque, previa disapplicazione e/o non applicazione) degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto i diritti negati agli odierni ricorrenti, del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 253/2014, di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente delle Amministrazioni resistenti, ivi compreso, per quanto di ragione, il D.M. 325/2015 del 03/06/2015 (nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Modena), della Graduatorie ad Esaurimento stilate per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e dei corrispondenti elenchi di sostegno e della I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (nella parte in cui non contemplano l'inserimento dei ricorrenti), condannare le Amministrazioni convenute, in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nella III

fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 dell'Ambito Territoriale di Modena, per le classi di concorso (Scuola dell'Infanzia-AAAA e/o Scuola Primaria-EEEE), rispettivamente indicate, dei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, nelle posizioni derivanti dai punteggi rispettivamente indicati, ovvero dagli altri, spettanti e maturati (derivanti dall'applicazione della tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento) ritenuti di ragione, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze di legge e, dunque, anche ai fini della partecipazione al Piano straordinario di immissioni in ruolo;

**6. In via subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda *sub* 5), condannare, in ogni caso, le Amministrazioni convenute, in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, a titolo di risarcimento in forma specifica, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 dell'Ambito Territoriale di Modena, per le classi di concorso (Scuola dell'Infanzia-AAAA e/o Scuola Primaria-EEEE), rispettivamente indicate, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, nelle posizioni derivanti dai punteggi rispettivamente indicati, ovvero dagli altri, spettanti e maturati (derivanti dall'applicazione della tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento) ritenuti di ragione, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze di legge e, dunque, anche ai fini della partecipazione al Piano straordinario di immissioni in ruolo;

**7. In via ulteriormente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande *sub* 5) e 6) e, comunque, nella denegata ipotesi di mancato inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o gli altri resistenti ad inserire i ricorrenti in una Graduatoria aggiuntiva e già costituita in coda alla III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze di legge e, dunque, anche ai fini della partecipazione al Piano straordinario di immissioni in ruolo;

**8. In via ulteriormente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande *sub* 5), 6) e 7) e, comunque, nella denegata ipotesi di mancato inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale di Modena, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o gli altri resistenti a riutilizzare le Graduatorie ad Esaurimento valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento dei ricorrenti – ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie;

**9. In via ulteriormente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande *sub* 5), 6), 7) e 8) e, comunque, nella denegata ipotesi di mancato inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale di Modena e nei corrispondenti elenchi di sostegno, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o gli altri resistenti ad immettere gli odierni ricorrenti in una nuova fascia "virtuale" alle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale di Modena, ai fini della loro inclusione quantomeno nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

**10. In via ulteriormente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande *sub* 5), 6), 7), 8) e 9), condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o gli altri resistenti ad immettere gli odierni ricorrenti nella I Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, integrandola con coloro i quali avrebbero potuto essere iscritti, ove il titolo abilitante fosse stato riconosciuto per tempo dai resistenti medesimi;

**11. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.**

\*\*\*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

**I. Si producono i seguenti documenti in copia:**

**1) Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002:**

Diploma di Maturità Magistrale relativo alla Sig.ra Luisa Fasolino dell'anno scolastico 1986/1987;  
Certificato di conseguimento Diploma di Maturità Magistrale relativo alla Sig.ra Anna Ferrara dell'anno scolastico 1998/1999;

Diploma di Maturità Magistrale relativo al Sig. Torino Carmine dell'anno scolastico 1988/1989;

Diploma di Maturità Magistrale relativo al Sig. Vincenzo Vigorito dell'anno scolastico 2000/2001;

**2) Schede riepilogative dei servizi scolastici e/o contratti relativi ai servizi scolastici prestati dai ricorrenti:**

Scheda riepilogativa sottoscritta dal Sig. Vincenzo Vigorito in data 18/08/2015;

**3) Dichiarazioni sostitutive di certificazione con autocertificazione punteggi e documentazione sui titoli conseguiti:**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla Sig.ra Luisa Fasolino in data 13/08/2015 + Attestazione Provveditorato Napoli "Metodo Agazzi" relativo alla Sig.ra Luisa Fasolino del 15/04/1991 + Attestazione Provveditorato Salerno "Metodo Montessori" relativo alla Sig.ra Luisa Fasolino;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla Sig.ra Anna Ferrara in data 21/08/2015;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal Sig. Carmine Torino in data 08/10/2015;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal Sig. Vincenzo Vigorito in data 18/08/2015 + Attestazione Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei del 19/03/2014.

**4) Richieste di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento ed eventuali domande di Ammissione al Piano Straordinario di Ammissione inviate dai ricorrenti:**



Richiesta per raccomandata a/r sottoscritta dalla Sig.ra Luisa Fasolino del 15/05/2015 con relative ricevute di ritorno + Domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al DDG 767/2015-Diffida ad adempiere, sottoscritta dalla Sig.ra Luisa Fasolino il 13/08/2015, con elenco titoli di servizio e relative ricevute di ritorno;

Richiesta per raccomandata a/r sottoscritta dalla Sig.ra Anna Ferrara del 30/04/2015 con relative ricevute di ritorno;

Richiesta per raccomandata a/r sottoscritta dal Sig. Carmine Torino del 08/10/2015 con relative ricevute di ritorno;

Richiesta per raccomandata a/r sottoscritta dal Sig. Vincenzo Vigorito del 11/05/2015 con relative ricevute di ritorno;

**5) D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;**

**6) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;**

**7) Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014;**

**8) Note Tecniche e decreto MIUR;**

Nota tecnica del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale scolastico-Ufficio VII Contenzioso, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, del 20/05/2015 (avente ad oggetto "*Richieste di inserimento in Graduatorie ad Esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002*");

Nota tecnica del MIUR-Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica-Ufficio III, ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali e, per conoscenza, alla Direzione Generale del Personale Scolastico, datata 30/06/2015 (avente ad oggetto "*Programma ICT P2015\_1.1. – Inserimento degli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente*");

Nota tecnica del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale scolastico agli Uffici Scolastici Regionali e, per conoscenza, al Dr. Marco Ugo Filisetti, della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, datata 06/07/2015 (avente ad oggetto: "*Richieste di inserimento in Graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002*");

Avviso del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per il personale scolastico del 06 ottobre 2015;

D.M.325/2015 del 03/06/2015

9) Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, di 101 Ambiti Territoriali di tutta Italia, 2014/2017, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), in CD;

10) Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46, comma 1, l. o), DPR 28 dicembre 2000, n. 445 relative ai ricorrenti:

Autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 46, comma 1, l. o), DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dalla Sig.ra Luisa Fasolino in data 11/02/2016 + Documento di identità;

Autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 46, comma 1, l. o), DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dalla Sig.ra Anna Ferrara in data 13/12/2015 + Documento di identità;

Autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 46, comma 1, l. o), DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal Sig. Vincenzo Vigorito in data 10/02/2016 + Carta di identità.

**II) Si chiede ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle istituzioni convenute,** sulle circostanze di cui ai punti A.1., A.2., A.3 e A.4 delle premesse in fatto;

**III) Si chiede inoltre, in caso di contestazione e ove ritenuto necessario, ammettersi CTU, in merito alle circostanze dedotte nel ricorso.**

Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie, anche in esito alla costituzione in giudizio dei convenuti.

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori, che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti, giuste procure in calce al presente ricorso

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto, tra l'altro, l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Modena per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE);

- L'art. 10, comma 5, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, in relazione al Piano Straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra*, sia pure tuzioristicamente, deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

### **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero estremamente considerevole dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);

- a fronte di un ricorso analogo a quello per cui è causa (TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO III, GIUDICE DR.SSA LAURA LIGUORI, NRG 28637/2015, UDIENZA 01/03/2016), il

Giudice, con provvedimento del 31/12/2015, ha così disposto: *“che la notifica del ricorso e del presente decreto a cura dell’istante si perfezioni nel termine perentorio di almeno 30 giorni prima della fissata udienza e sia effettuata – quanto ai docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali per le classi di concorso scuola dell’infanzia e scuola primaria vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - nelle forme indicate nel ricorso”*.

### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15)

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell’amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017”* e, comunque, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Modena.

\*\*\*\*\*

**Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.**

Roma-Nocera Inferiore, 09 Marzo 2016

Avv. Filippo Durante

Avv. Alfonso Mauro Grillo

Avv. Claudio Mauriello